GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 7 AGOSTO — NUM. 186

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **5597** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

È approvata la qui unita Convenzione stipulata il 3 novembre 1885, per lo Stato dai Ministri dei Lavori Pubblici, della Agricoltura e Commercio e delle Finanze, reggente il Ministero del Tesoro, colla Navigazione Generale Italiana, rappresentata dal commendatore Giovanni Laganà in virtù di regolare mandato del Consiglio d'Amministrazione della Società stessa, per un servizio settimanale fra Suez ed Aden, con scali nei porti intermedi, Convenzione modificata dalla dichiarazione qui annessa.

Articolo 2.

Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata Convenzione, il Governo del Re è autorizzato ad aggiungere al capitolo « Servizio postale e commerciale marittimo » per l'esercizio 1888-89 e successivi la maggiore spesa in ragione di lire quattrocentottantamila (lire 480,000) all'anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 luglio 1888.

UMBERTO.

SARACCO.
GRIMALDI.
MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

CONVENZIONE *per un servizio regolare di navigazione a vapore fra Suez ed Aden con approdi ad altri scali del Mar Rosso.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici, quello di Agricoltura, Industria e Commercio e quello delle Finanze, reggente il Ministero del Tesoro, a nome dello Stato;

Il signor commendatore Giovanni Laganà, a nome della Società di navigazione da esso rappresentata, in virtù di regolare mandato contenuto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data del 23 ottobre 1885, allegato alla presente Convenzione;

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il concessionario si obbliga di eseguire, ogni settimana, un servizio di navigazione a vapore postale e commerciale nel Mar Rosso e nel golfo di Aden fra Suez ed Aden con scali a Suakim, Massaua ed Assab.

Art. 2.

L'orario sarà determinato dalla Direzione generale delle poste. Le partenze dai punti estremi potranno essere ritardate od anticipate

nell'interesse o per le esigenze del servizio per ordine della Direzione generale delle poste.

Art. 3.

Il Governo ha facoltà di modificare in tutto od in parte l'itinerario suindicato, di aumentare gli approdi o di sopprimerne alcuni, di far toccare qualche porto della costa asiatica e di prolungare la linea a Berbéra e ad altri scali, compatibilmente col materiale d'obbligo, di cui all'articolo 5.

Le variazioni, di cui sopra, dovranno incominciare un mese dopo la notificazione al concessionario. Per questi cambiamenti il concessionario avrà diritto ad un compenso in ragione della maggiore percorrenza, da liquidarsi in base alla quota proporzionale per lega, risultante dalla sovvenzione determinata dall'articolo 21.

Le distanze nautiche saranno stabilite dal Ministero della Marina.

Art. 4.

La sorveglianza del servizio spetta alla Direzione generale delle poste.

La vigilanza suddetta è esercitata dai consoli di Sua Maestà residenti nei porti toccati dai piroscafi adibiti alla navigazione contemplata nella presente Convenzione, designati dall'Amministrazione delle poste.

L'azione di questi commissari del Governo consiste nel vigilare allo esatto adempimento degli obblighi contrattuali e nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi.

Art. 5.

Il concessionario dovrà destinare a questo servizio non meno di tre piroscafi della stazzatura minima ciascuno di cinquecento tonnellate nette, aventi la velocità normale non inferiore a dieci nodi all'ora.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi alla prova in circostanza di ordinaria navigazione.

Il tonnellaggio sarà determinato secondo le norme dei Reali decreti 11 marzo 1873 e 30 luglio 1882.

I piroscafi dovranno essere di proprietà del concessionario, di solida costruzione, provveduti di buona macchina, secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare le esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonchè da poter corrispondere pienamente e costantemente tanto pel servizio dei viaggiatori che delle merci.

Detti piroscafi inalbereranno la bandiera italiana e quella postale.

Art. 6.

In caso di avarie, di pulitura od altro di alcuno dei piroscafi adibiti normalmente al servizio, il concessionario dovrà sostituirlo nel più breve tempo possibile e non mai oltre un mese. Nel caso in cui qualcuno dei piroscafi d'obbligo si rendesse incapace alla navigazione o naufragasse, il concessionario dovrà pure provvedere alla sua sostituzione nel termine di un mese. In tali casi il servizio sarà ridotto quindicinale, con diminuzione proporzionale della sovvenzione. Il ritardo frapposto a sostituire i piroscafi nei casi suaccennati, oltre un mese, sarà punito con multe di lire cento per ogni giorno di ritardo nello eseguire la prima corsa d'obbligo da uno dei due punti estremi.

Art. 7.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale senza limitazione di peso, dei pacchi postali, di gruppi di numerario concernente il servizio di posta, compresi i versamenti dei regi consoli, nonchè degli stampati, carte, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi e come tale inscritto sul foglio di via. Il concessionario sarà responsabile dei danni risultanti al Governo, per perdite, avarie o manomissione dei dispacci, pacchi, ed oggetti ad esso affidati, salvo il caso di forza maggiore.

La gratuità e responsabilità del servizio postale si estende anche agli altri scali del Mar Rosso, che, previo il consenso del Governo, fossero toccati facoltativamente dai piroscafi addetti alla navigazione di cui nella presente Convenzione.

Art. 8.

Il concessionario dovrà destinare sui piroscafi un locale adatto e bene riparato per collocarvi gli oggetti postali.

Questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli oggetti stessi affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilità.

Art. 9.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese per lo sbarco ed imbarco dei dispacci, dei pacchi, dei gruppi e degli altri oggetti postali negli scali intermedi ed in quelli capolinea, ritirandoli e consegnandoli agli Uffici postali o sanitari o consolari dei rispettivi scali.

Nei porti di Suez ed Aden dovrà parimenti a proprie spese provvedere al trasbordo degli oggetti anzidetti da e sui piroscafi nazionali ed esteri in coincidenza nei detti porti sia verso l'Italia che verso le Indie.

Il trasporto degli oggetti in parola ed il trasbordo da piroscafo a piroscafo dovranno compiersi con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Le operazioni postali dovranno avere la precedenza su quelle commerciali.

Art. 10.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle consegnate dagli Uffici postali italiani ed esteri. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti sarà punita a norma delle leggi stesse.

A bordo dei piroscafi potrà essere collocata, per cura dell'Amministrazione postale, una cassetta per la impostazione delle corrispondenze, la quale sarà consegnata, per la vuotatura, agli Uffizi designati all'articolo precedente, insieme ai dispacci.

Art. 11.

Il concessionario si obbliga al trasporto dei viaggiatori e delle merci per e fra gli scali contemplati dalla presente Convenzione.

I noli pel trasporto di viaggiatori e merci non saranno superiori a quelli stabiliti dalle altre Società sussidiate che esercitano la navigazione regolare col Mar Rosso.

Art. 12.

Il concessionario sarà obbligato al trasporto del personale, del materiale e dei quadrupedi delle Amministrazioni della Guerra e della Marina alle condizioni che saranno determinate da apposite convenzioni.

In mancanza di speciali convenzioni i prezzi di trasporto non potranno in verun caso essere superiori a quelli della Convenzione del 15 dicembre 1877, approvata con decreto del 22 dello stesso mese, e risultanti dettagliatamente dal § 27 della istruzione per l'esecuzione della Convenzione predetta, pubblicata il 18 maggio 1878, colla avvertenza che riguardo alle persone rimarranno costanti per le percorrenze oltre cento leghe i prezzi unitari stabiliti per le percorrenze da una a cento leghe, mentre pel materiale di peso il nolo fra le cento e duecento leghe sarà quello indicato nell'anzidetta tariffa di lire 2,90 al quintale, con aumento di centesimi venti per ogni 50 leghe o frazione di 50 leghe, e per quintale nei percorsi al di là delle 200 leghe.

Art. 13.

Un mese dopo l'approvazione per legge della presente Convenzione, il concessionario presenterà un prospetto delle tariffe da applicarsi ai viaggiatori ed alle merci per gli scali toccati da' suoi piroscafi. Tale prospetto dovrà essere approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nonchè dal Ministero della Guerra per quanto riguarda i trasporti militari.

In caso di disaccordo sarà nominato un Consiglio d'arbitri, composto di un delegato della Società e di un delegato del Governo, i quali ne nomineranno un terzo. Se sulla designazione del terzo arbitro non vi sarà accordo, la scelta sarà devoluta al presidente del Tribunale civile di Roma.

La Società ed i suoi agenti non potranno fare per conto loro, od in società con altre persone, operazioni commerciali di trasporto sulle linee contemplate nella presente Convenzione.

Art. 14.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto al concessionario.

Art. 15.

Per facilitare il trasporto dei passeggeri e delle merci il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo, da affidarsi possibilmente a connazionali. Il concessionario sarà pure obbligato a stabilire servizi cumulativi fra la linea, di cui nel presente contratto, e quella esercitata dal concessionario stesso da e per le Indie, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza provvedersi di nuovi biglietti, ed i bagagli o le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito. Le tariffe pel servizio cumulativo non potranno mai essere superiori a quelle praticate da altre Società sovvenzionate per medesime percorrenze e dovranno essere presentate, per l'approvazione, al Governo, come è detto allo articolo 13.

Art. 16.

Il concessionario sarà obbligato a trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli ispettori delle poste, e con la riduzione del 50 per cento, parimenti escluso il vitto:

a) I membri del Parlamento, gli impiegati civili e militari che viaggiano per ragioni di servizio e le loro famiglie;

b) I componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo e gli allievi degli istituti nautici;

c) In terza classe i condannati civili e militari, tenendoli segregati dagli altri viaggiatori con la relativa scorta. Tale riduzione sarà applicabile pei condannati suddetti che, scontata la pena, ritornassero in patria.

Gli indigenti e marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Questi individui non potranno eccedere il numero di dieci per ogni viaggio, senza il consenso del concessionario.

Le richieste per siffatti trasporti dovranno essere rilasciate nel Regno dall'Amministrazione delle poste, e negli altri scali, di cui all'articolo 1, dai Regi consoli od altre autorità che saranno designate.

Art. 17.

Nel caso di ritardo sia nelle partenze che negli arrivi tanto ad Aden che a Suez, non derivante da forza maggiore giustificata, il concessionario incorrerà in una multa di lire cinquanta per ciascuna delle prime sei ore di ritardo e di lire cento per ogni ora successiva.

Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine da tardivo imbarco delle merci. Omettendosi qualche viaggio non giustificato da causa di forza maggiore, il concessionario, oltre la perdita della corrispondente quota di sovvenzione per viaggio di andata e ritorno, sarà passibile di una multa di lire mille.

La mancanza di piroscafo per qualunque causa non costituirà caso di forza maggiore. Tralasciandosi, senza caso di forza maggiore giustificata, alcuno degli approdi di obbligo nelle corse eseguite, il concessionario sarà passibile di una multa di lire cinquecento.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto sulla sovvenzione.

Art. 18.

Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra od alla riduzione per misure quarantenarie, di cui ai seguenti articoli, il Governo potrà far continuare il servizio da altra Impresa a spese e rischio della Società, dopo avere, con semplice lettera stragiudiciale, eccitato il concessionario ad eseguire il servizio. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora, salvo al Governo di richiedere la risoluzione del contratto, che potrà per questo solo motivo essere pronunziata dal Tribunale competente.

Art. 19.

In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio. Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio stesso per qualunque danno derivante dalle cause di guerra. Nel caso di sospensione di servizio e per tutto il tempo della sospensione cesserà la sovvenzione governativa e sarà accordata un'equa indennità da fissarsi di comune accordo od a giudizio di arbitri, secondo le disposizioni dell'articolo 39 dei quaderni di oneri pel servizio vigente dell'Indo-Cina, approvato con legge 15 giugno 1877, N. 3880 (Serie 2ª).

Art. 20.

In caso di contumacia la Società avrà facoltà di diminuire i viaggi nella misura della metà, corrispondendosi la quota di sovvenzione ordinaria per le corse mantenute e la indennità del 50 per cento per le corse soppresse.

In questo caso i noli stabiliti dalle tariffe potranno aumentare del 25 per cento.

Se per ragioni di contumacia il Governo ordinasse la soppressione totale del servizio, sarà corrisposta alla Società un'indennità corrispondente alla metà della sovvenzione normale pel tempo della soppressione.

Art. 21.

Pel servizio contemplato nella presente Convenzione il Governo corrisponderà al concessionario, a rate mensili posticipate, l'annua somma di lire quattrocentottantamila (480,000).

Art. 22.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio di cui tratta la presente Convenzione.

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà uniformarsi pienamente al Regolamento pei servizi postali marittimi in data 21 giugno 1877.

Tutte le difficoltà, a cui potesse dar luogo l'esecuzione e la interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dai Tribunali ordinari, salve quelle di competenza della Marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e quelle relative alle tariffe, sulle quali si dovrà pronunziare il Consiglio di arbitri, di cui all'articolo 13.

Art. 23.

Per lo esatto adempimento degli obblighi assunti, il concessionario estende a questo servizio la cauzione prestata per la navigazione delle Indie, di cui è cenno all'articolo 7 del relativo capitolato.

Art. 24.

Il presente atto sarà soggetto al diritto fisso di una lira, ed andrà esente da ogni diritto proporzionale.

Art. 25.

La presente Convenzione andrà in vigore un mese dopo la sua approvazione per legge, e durerà fino alla scadenza delle attuali Convenzioni marittime, cioè non oltre il 31 dicembre milleottocentonovantuno.

Fatto a Roma in due originali, il tre novembre milleottocentottantacinque.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
BERNARDINO GRIMALDI.

Il Ministro delle Finanze reggente il Ministero del Tesoro
AGOSTINO MAGLIANI.

Per la Navigazione Generale Italiana
GIOVANNI LAGANÀ.
SALIVETTO FELICE, testimonio.
MARIO MANFRONI, testimonio.

Registrato a Roma, il 6 novembre 1885, al registro 52, serie 3ª, n. 3916, Atti privati.
Ricevute lire una e venti centesimi.

Il Controllore (firmato) — *Il Ricevitore* (firmato)

Visto, per copia conforme
Il Direttore Generale delle Poste
G. B. TANTESIO.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto firmatario della Convenzione stipulata in Roma il 3 novembre 1885 per un servizio regolare di navigazione a vapore fra Suez ed Aden con approdi ad altri scali del Mar Rosso, accetta le seguenti modificazioni ed aggiunte alla Convenzione stessa:

Art. 1.

L'approdo a Suakim è soppresso.

Art. 6.

Nei casi di avaria, di ordinaria riparazione e di pulitura od altro di alcuno dei piroscafi adibiti normalmente al servizio, la Società si obbliga di mantenere, mediante il rimanente materiale, che fin d'ora garantisce essere a ciò sufficiente, non interrotto il servizio postale settimanale Suez-Massaua-Assab, e solo in detti casi si riserva la facoltà di ridurre da settimanale a quindicinale il tratto Assab-Aden.

Art. 8 (aggiunta).

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato ed un servente a bordo nel tragitto da Suez ad Aden e viceversa, la Società si obbliga di assegnare, senza corrispettivo, un camerino con letto all'impiegato ed un posto di seconda classe al servente, non che un locale abbastanza spazioso per compiervi le operazioni postali.

L'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggeri di prima classe ed il servente a quella di seconda classe, a metà del prezzo di tariffa.

Art. 16.

Il concessionario si obbliga a trasportare gratuitamente, escluso il vitto, il funzionario che sarà rivestito dell'autorità superiore a Massaua, i due funzionari civili capi di servizio da designarsi ed il primo interprete di Massaua.

Fatto in unico originale a Roma, quest'oggi 26 maggio 1888.

Per la Navigazione Generale Italiana
Direttore generale
LAGANÀ.

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
SARACCO.

Visto: *Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*
GRIMALDI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze* interim *del Tesoro*
MAGLIANI.

Visto: Per copia conforme
Il Direttore Generale delle Poste
G. B. TANTESIO.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

Il Num. **5558** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno corrente anno, N. 5465 (Serie 3ª), che modifica quella del 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della Regia Marina;

Visto il Regio decreto 10 giugno 1880 che stabilisce una nuova ripartizione dei servizi di amministrazione e contabilità fra le Direzioni di Commissariato Militare Marittimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla Direzione di Commissariato Militare del 3° dipartimento marittimo è attribuita l'amministrazione e contabilità degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi istituiti con la predetta legge del 19 giugno u. s.

L'amministrazione e contabilità degli assegni sulle distinzioni onorifiche per detti ufficiali è assunta invece dalla Direzione di Commissariato del 1° dipartimento alla quale è già attribuita la contabilità stessa pel rimanente personale della Regia Marina, ferma restando l'eccezione per i militari di bassa forza del Corpo Reale Equipaggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5585** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483, (Serie 3ª), con la quale fu approvato lo stato di previsione delle spese per l'Istruzione Pubblica, nell'esercizio 1888-89;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ruolo organico del Ministero dell'Istruzione Pubblica approvato co' Nostri decreti 6 marzo 1881, N. 97, (Serie 3ª) e 16 luglio 1884, N. 2528 (Serie 3ª), viene modificato come appresso:

1° Nella carriera amministrativa è soppresso un posto di ispettore centrale con lo stipendio annuo di lire 3500;

2° Nella carriera d'ordine vengono portati da tre a dieci i posti di ufficiali d'ordine con lo stipendio annuo di lire 2200, da cinque a trentadue quelli di ufficiali d'ordine con lo stipendio annuo di lire 1800, e ridotti da quarantasei a dodici quelli di ufficiali d'ordine con lo stipendio annuo di lire 1500.

Tali modificazioni avranno effetto col giorno 1° luglio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, venga inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5595** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1888, N. 5481 (Serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Visto il nuovo ordinamento della R. Accademia Navale approvato con R. decreto 5 settembre 1886, N. 4094 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei tenenti di vascello, ufficiali d'ispezione e quello dei sottotenenti di vascello, ufficiali di guardia, presso la R. Accademia Navale, stabilito dall'art. 3 del nuovo ordinamento di detto Istituto, in data 5 settembre 1886, sono portati rispettivamente da quattro a cinque, ed il numero dei tenenti di vascello, professori militari e ripetitori è portato da quattro a sei.

Art. 2.

Il quadro organico del Corpo civile insegnante portato dall'art. 4 del detto riordinamento della R. Accademia Navale, è invece così stabilito:

7 professori di scienze o lettere di 1ª classe (tre dei quali al massimo dello stipendio);
4 professori di scienze o lettere di 2ª classe;
7 professori di scienze o lettere di 3ª classe;
6 professori aggiunti di scienze o lettere di 1ª classe;
6 professori aggiunti di scienze o lettere di 2ª classe;
1 professore di 1ª classe (istruttore morale);
1 professore di disegno di 1ª classe;
4 maestri di 1ª classe;
5 maestri di 2ª classe.

Art. 3.

Il numero dei sott'ufficiali istruttori assegnato alla R. Accademia Navale dall'art. 5 del già citato riordinamento è portato da 18 a 21.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **5596** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 17 agosto 1882, N. 956 (Serie 3ª);

Visto il capo XX del Regolamento per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1877, N. 4252 (Serie 3ª), nonchè le modificazioni apportatevi con l'appendice approvata con Regio decreto 5 novembre 1885, N. 2535 (Serie 3ª);

Visto il Regio decreto del 13 novembre 1887, N. 5047 (Serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per gli Affari della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini già inscritti nelle liste di leva per ragione di età, e quelli che arruolati nella 1ª o 2ª categoria appartengono all'esercito permanente o alla milizia mobile, i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati d'Europa o del littorale mediterraneo col regolare *nulla osta* dell'autorità militare, non potranno ottenere dai Regi Consoli che il loro passaporto sia esteso ad altri paesi fuori d'Europa.

Essi però esponendo e documentando le ragioni che li inducano a recarsi in altri Stati potranno chiederne l'autorizzazione del Ministro della Guerra per mezzo dei Regi Consoli della giurisdizione in cui risiedono.

Art. 2.

I cittadini ed i militari suddetti che si recassero fuori d'Europa senza averne ottenuta la speciale autorizzazione del Ministro della Guerra, saranno esclusi dai beneficî e dalle facilitazioni enumerate nell'articolo 2 del Regio decreto 13 novembre 1887, non ostante che siano muniti di regolare passaporto per gli Stati d'Europa o del littorale mediterraneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento 7 settembre 1886 con cui il fu dott. Cristoforo Cavatorta istituì suoi eredi universali i poveri delle Parrocchie di Castrignano e Mattaletò nel comune di Langhirano (Parma);

Visti gli atti dai quali risulta che la disposta eredità è rappresentata da beni immobili per un valore di lire 81,177.21 e da beni mobili per un valore di lire 22,065, salvo deduzione di un legato di lire 1,50 al giorno in favore di due domestiche del testatore vita loro durante, e la spesa per la celebrazione di cinquecento messe a lira una ciascuna;

Viste le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Opera Pia stessa in Ente morale, per l'autorizzazione Sovrana ad accettare l'eredità che ne costituisce la dotazione e per l'approvazione del relativo Statuto organico;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 29 febbraio ultimo scorso;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei Corpi morali e 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Opera Pia come sopra istituita dal fu dottor Cristoforo Cavatorta nel comune di Langhirano è costituita in Ente morale, ed è autorizzata ad accettare l'eredità che ne costituisce la dotazione.

Articolo 2.

È approvato lo Statuto organico della stessa Opera in data *16 dicembre 1887* composto di tredici articoli, previo aggiunta all'articolo 8 di un paragrafo così concepito; « Il Tesoriere è tenuto a prestare idonea cauzione ».

Articolo 3.

Il detto Statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Medaglie di argento *al Valore di marina concesse da S. M. nelle udienze del 12 aprile, 31 maggio, 7, 10, 19 e 24 giugno 1888 per atti di coraggio compiuti in mare.*

Romeo Sirio da Livorno, commesso spedizioniere, Boulif (Algeria), 28 ottobre 1887.
Magliulo Giuseppe da Livorno, marinaio mercantile, id. id. id.
Russo Gaetano di Salvatore, facchino, Siracusa, 13 marzo 1888.
Prelato Giuseppe, guardia di P. S., id. id. id.
Ippati Carlo, bracciante, S. Cesario (Gallipoli), 15 agosto 1887.
Mione Giuseppe, marinaro, Anzio, 12 marzo 1888.
D'Andrea Matteo, marinaro autorizzato, id. id. id.
Messina Giuseppe, id., id. id. id.
Messina Gaspare, marinaro, id. id. id.
Assro Michele, id., id. id. id.
D'Andrea Luigi, id., id. id. id.
Viacava Luigi, id, Portofino (Genova), 19 dicembre 1887.
Stillio Francesco, sottobrigadiere di finanza, id. id. id.
Cabrè Iosè, sergente dei doganieri spagnuoli, Torreon de las Canas (Spagna), 23 novembre 1887.
Viacava Fortunato da Camogli marinaio autorizzato, S. Margherita Ligure (Genova), 19 dicembre 1887.
Ficallo Giovanni Battista Gerolamo da Rapallo, id., id. id id.
Grondona Giovanni Mariano, di Bernardo, id., id., id. id. id.
Solari Paolo, di G. B. id, marinaro, id. id. id.
Pastene Paolo Lorenzo, di Angelo, id., id. id. id.
Vignale Francesco Giuseppe, padrone marittimo, id. id. id.
Scarsella Francesco fu G. B., capitano di gran cabotaggio, id. id. id.
Olivari Gerolamo, di Emanuele, marinaro, id. id. id.
Solari Giuseppe, di Francesco, id., id. id. id.
Galliano Giacomo, di Francesco, marinaro autorizzato, id. id. id.
Solari Andrea, di G. B., marinaro, id. id. id.
Marini Giuseppe, di Giovanni Bono, id., id. id. id.
Tomei Vittorio, id., Viareggio, 28 gennaio 1888.
Bartella Pasquale, id., id. id. id.
Bandoni Paolo Giovanni, id., id. id. id.
Lemmi Giorgio, ingegnere, id. id. id.
Levantini Carlo, marinaro, id. id. id.
Baudoni Antonio, id., id id. id.
Malfatti Nicolao, id., id. id. id.
Mazzoni Raffaele, padrone marittimo, id. id. id.
Pieraccini Giuseppe, marinaro, id. id. id.
Landucci Achille, marinaro di porto, id. id. id.
Bertini Raimondo, marinaro, id. id. id.

Medaglie di bronzo *al Valore di marina concesse da S. M. nelle udienze del 12 aprile, 17, 21, 27 e 31 maggio, 7 e 10 giugno 1888, per atti di coraggio compiuti in mare nei luoghi sottoindicati.*

Fiorino Luigi, fu Liberatore da Positano, marinaro, Boulif (Algeria), 28 ottobre 1887.
Gaglione Ciro, di Giovanni, da Torre del Greco, id. id. id.
Di Donna Principio, da Tunisi, id. id. id.
Tomei Ignazio, marinaro, Capraia, 10 gennaio 1888.
Cipriano Leonardo, brigadiere doganale, Gallipoli, 28 dicembre 1887.
Ventura Matteo, marinaro, Salerno, 9 luglio 1887.
Ricci Alberto di Alfonso, id. id. id.
Paoli Antonio, capitano marittimo, Barcellona, 12 dicembre 1887.
Bozzo Giacomo, da Camogli, marinaro autorizzato, Camogli, 28 gennaio 1888.
Esposito Vincenzo, guardia di finanza, Castelvolturno (Gaeta), 5 novembre 1887.
Olivieri Ciro, sottobrigadiere di finanza, id. id. id.
Valente Vincenzo di Lorenzo, facchino, Savona, 13 marzo 1888.
Prato Francesco, fu Giovanni, pescatore, Portofino (Genova), 19 dicembre 1887.
Benso Giuseppe, fu Giacomo, id., id. id. id.
Prato Antonio, fu Emanuele, id, id. id. id.
Lodi Luigi, di Lorenzo, id, id. id. id.
Cestino Carlo, marinaro, id. id. id.
Oneto Gio. Bat'a, fu Benedetto, pescatore, id. id. id.
Viacava Giuseppe Giorgio, marinaro, id. id. id.
Tassara Giovanni, di Francesco, muratore, id. id. id.
Lastreto Domenico, fu Lorenzo, barcaiuolo, id. id. id.
Prato Antonio, fu Giovanni, pescatore, id. id. id.
Benso Giuseppe, fu Antonio, marinaro, id. id. id.

Forte Camillo, di Gaetano, mozzo, Portofino (Genova), 19 dicembre 1887.
Prato Gio. Batta, fu Giacomo, marinaro, id. id. id.
Repetto Francesco, fu Benedetto, id., id id. id.
Balocchi Carlo, guardia di finanza, id. id. id.
Cerchiai Cesare, id., id id. id.
Vassallo Giacomo, fu Antonio, mozzo, id. id. id.
Feixera Estéban Martin, primo caporale dei doganieri spagnuoli, Torreon de las Canas (Spagna), 23 novembre 1887.
Munoz Carbonero Juan, doganiere, id. id. id.
Aragon Gimenez Josè, id., id. id. id.
Della Ragione Salvatore, marinaio del brigantino a palo nazionale « Nord America », Oceano Atlantico, 29 marzo 1887.
Gargiulo Giuseppe, id., id. id id.
Cocorullo Agnello, id., id. id. id.
Durante Salvatore, id., id. id id.
De Nicola Salvatore, id, id. id. id.
Pollio Giovanni, id., id. id. id.

Medaglie commemorative di argento *concesse dal Ministro della Marina agli individui sottoindicati per azioni generose compiute in mare, dal 1° maggio al 14 giugno 1888.*

Techaut Giorgio Alessandro, secondo mastro di timoneria sull'avviso francese « Le Goëland », Katoom (Costa d'Avorio, Africa), 12 ottobre 1887.
Capitaine Giovanni Alfredo, quartier mastro di manovra, id., id. id. id.
Guiguen Luigi Maria, gabbiere, id., id. id. id.
Pavicic Pietro, I. R. vice capitano di porto a Spalato, Solta (Dalmazia), 28 dicembre 1887.
Mladinco Simone, I. R. praticante presso il capitanato di porto a Spalato, id id. id.
Pietri Silvestro, capitano marittimo francese, San Fiorenzo (Corsica), 24 dicembre 1887.
Niel Alessandro, capitano di porto a La Calle, Boulif (Algeria), 28 ottobre 1887.
Von Holton Giovanni Giorgio, capitano del piroscafo germanico « Bahia », Oceano Atlantico, 9 aprile 1888.
Canaris Trasibulo, capitano di corvetta nella R. Marina ellenica, comandante la pirocorvetta « Pinios », Argostoli (Cefalonia), 10 gennaio 1888.
Sirovich Giuseppe, capitano del piroscafo austro-ungarico « Sultano », Rettimo (Candia), 22 aprile 1888.
Falconi Antonio, capitano del brigantino a palo nazionale « Silvia B. », Oceano Atlantico, 31 dicembre 1887.

Medaglie commemorative di bronzo *concesse dal Ministro della Marina dal 2 maggio al 2 giugno 1888, in ricompensa di lodevoli azioni compiute in mare.*

Fanti Caterina, da San Fiorenzo (Corsica), San Fiorenzo (Corsica), 24 dicembre 1887.
Franceschi Benedetto R. agente consolare d'Italia a San Fiorenzo, id. id. id.
Massimi Saverio da San Fiorenzo, id. id. id.
Gentile Giov. Batt. id., id. id id.
Rossi Silvestro, id., id. id. id.
Pancrazzi Emilio, id, id. id. id.
Pancrazzi Pietro, id. id. id. id.
Damiani Angelo Maria, id, id. id. id.
Battisti Gentile, id., id. id. id.
Deodati Francesco Maria, id, id. id. id.
Padovani Nicolao, guardia marittima francese, id. id. id.
Prat Odoardo, commissario di marina francese, id. id. id.
Poggi Angelo, sottopadrone di dogana, id., id. id. id.
Cosimi Angelo, pilota di marina, id., id. id. id.
Giusti Domenico, capo cantoniere dei ponti ed argini, id. id. id.
D'Aste Bartolomeo, capitano del brigantino a palo « Eolo » Oceano Atlantico, 20 febbraio 1888.
Olivari Giov. Batt. capitano del brigantino a palo nazionale « Pace Schiaffino », Oceano Atlantico, 15 agosto 1887.
Lubrano Andrea, capitano del brigantino a palo nazionale « Teresina », Oceano Atlantico, 16 marzo 1888.

Attestati officiali di benemerenza *concessi dal 27 aprile al 30 giugno 1888 agli individui sottoindicati, dal Ministro della Marina, per azioni filantropiche compiute in mare.*

Viacava Pasquale, pescatore, Camogli, 19 dicembre 1887.
Viacava Biagio, id., id. id. id.
Sola Antonio, id., id. id. id.
Antola Fortunato, id., id. id id.
Mancaruso Vitaliano, sottobrigadiere di finanza, id. id. id.
Businelli Romeo, guardia di finanza, id. id. id.
Tosi Francesco, id., id. id. id.
Coppola Pasquale, id, id. id id.
D'Ambra Antonio, fu Saverio, Capraia, 10 gennaio 1888.
Cuneo Agostino, di Antonio, id. id. id.
D'Ambra Giovanni, fu Agostino, id. id. id.
Cuneo Antonio Giuseppe, di Domenico, id. id. id.
Tomei Paolo, fu Ignazio, id. id. id.
D'Ambra Antonio, fu Agostino, id. id id.
Antola Prospero, secondo di bordo del brigantino a palo nazionale « Pace Schiaffino », Oceano Atlantico, 15 agosto 1887.
Palomba Diego, R. agente consolare a La Calle (Algeria), Boulif (Algeria), 28 ottobre 1887.
Montaguè Filippo Augusto, dottore in medicina, id. id. id.
Camoin Giuseppe Epifanio, « maître de port », id. id. id.
Noto Gennaro di Giacomo, guardia marittima francese, id. id. id.
Pequignet Eugenio brigadiere a piedi di dogana a La Calle, id. id. id.
Picoche Amedeo, di Augusto, sindaco della gente di mare a La Calle, id. id. id.
Esmieu Callisto, preposto all'inscrizione marittima a La Calle, id. id. id.
Estrade Armando, sottobrigadiere di dogana francese, id. id. id.
Marchetti Paolo, id. id. id. a La Calle, id id id.
Pesce Edoardo id. di finanza, già delegato di porto a Mondragone, Castelvolturno, 5 novembre 1887.
Mira Gimenez Antonio, doganiere spagnuolo, Torreon de las Canas (Spagna), 23 novembre 1887.
Iauer Pagan Antonio, id., id id. id.
Gordilla Grados Tommaso, id., id id id
Guerra Carasca Cristobal, id, id. id id.
Checa Lopez Francisco, id., id. id. id.
Gomez Rodriguez Josè, id., id id id.
Ghiselli Antonio, da Viareggio, Viareggio, 28 gennaio 1888.
Genovali Eugenio, id., id. id. id.
Ruello Salvatore, marinaro di porto, id id. id.
Barsella Raffaelo, da Viareggio, id. id. id

Onorificenze *nell'ordine equestre della Corona d'Italia concesse da S. M. nell'udienza del 1. maggio 1888, ai sottoindicati ufficiali della Marina da guerra francese, per gli efficaci soccorsi prestati con energia ed interessamento al brigantino italiano « Andrea Padre, » in pericolo di perdersi il 12 ottobre 1887 nelle acque di Katoom, (Costa di Avorio, Africa).*

G. Illart, luogotenente di vascello, comandante l'avviso « Le Goëland », croce di ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia.
Le Bihan, insegna di vascello sull'avviso « Le Goëland », id. di cavaliere id.

Circolari Ministeriali

Dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), è stata diramata a tutti gli Uffici dipendenti la seguente circolare, n. 66182-9765, sui certificati di origine.

Roma, addì 24 luglio 1888.

Allo scopo di rimuovere abusi verificatisi e di dar norme precise alle Dogane per l'accettazione dei certificati d'origine che vengono rilasciati a scorta delle merci provenienti dall'estero, questo Ministero dispone quanto appresso:

1° A cominciare dal giorno 1° del venturo settembre saranno richiesti dalle Dogane del Regno i certificati d'origine anche per le merci di provenienza diretta, esclusa quella da paesi extra-europei situati al di là degli stretti di Suez e di Gibilterra.

Per le merci provenienti da tali paesi basterà la presentazione delle polizze originarie con destinazione all'Italia;

2° Al rilascio dei certificati di origine sono autorizzati quindinnanzi, oltrechè le autorità indicate nella normale n. 15 del Bollettino ufficiale pel corrente anno, anche gli Uffici di polizia germanici e le Camere italiane istituite all'estero (1). Saranno altresì riconosciuti come veri e propri certificati d'origine le dichiarazioni giurate, che sogliono fare in Inghilterra avanti pubblico notaio od avanti l'autorità giudiziaria;

3° Le suddette autorità non possono naturalmente rilasciare i certificati d'origine che per le merci di produzione del paese ove esse risiedono.

Una eccezione però è fatta per Trieste, imperocchè saranno riconosciuti validi i certificati rilasciati dalla dogana austriaca e dalle Amministrazioni dei magazzini generali di detta città pei generi coloniali che provengono da quei depositi pubblici, a condizione che nei suddetti certificati siano fatte le seguenti indicazioni, cioè: la provenienza originaria diretta dei detti generi, la denominazione del bastimento e la data dell'arrivo e della entrata nei depositi doganali triestini, e finalmente le marche e numeri dei colli e la denominazione del bastimento sul quale vengono reimbarcati;

4° Non sono ammessi i certificati pei prodotti tunisini rilasciati da autorità diverse dalle Camere di commercio italiane e dagli Uffici consolari italiani;

5° Non saranno ammessi i certificati d'origine rilasciati in data posteriore all'arrivo delle merci dal luogo di produzione;

6° In un al certificato d'origine dovrà essere unita in modo inseparabile alla dichiarazione doganale per le provenienze di terra la lettera di porto, o dichiarazione presentata dal mittente alla stazione ferroviaria di partenza, e ciò al fine di comprovare maggiormente che la merce è di produzione del paese, in cui fu rilasciato il certificato.

I due documenti dovranno essere uniti dagli Uffici delle scritture alle matrici delle presentate dichiarazioni, prima che queste passino agli Uffici delle visite;

7° Riguardo alle provenienze dalla Francia, saranno esonerate dall'applicazione del dazio portato dalla tariffa differenziale soltanto le merci originarie d'altre nazioni, che abbiano attraversato in transito ed in vagoni piombati il territorio della Repubblica e quelle che abbiano subito un semplice trasbordo nei porti francesi.

Le merci che hanno transitato come sopra sul territorio francese dovranno però essere munite del certificato d'origine, e quelle che furono trasbordate in porti della Francia, oltrechè dal certificato d'origine, se provenienti da paesi situati al di qua degli stretti, dovranno essere anche munite di un certificato doganale del porto francese, vidimato dal console italiano, in cui sia attestato dell'avvenuto semplice trasbordo, dacchè se le suddette merci fossero entrate negli *entrepôts* od in qualunque altro deposito della Francia, o fossero state poste nel libero commercio di detta nazione, dovrebbero esser considerate come merci di origine francese;

8° Non perdono il carattere di merci francesi i filati, i tessuti ed in generale i prodotti francesi, che si mandano in altro Stato per subire una mano d'opera;

9° Le spedizioni dirette agli arsenali o ad altri stabilimenti militari o marittimi dello Stato saranno ammesse al trattamento convenzionale, quando dalla polizza di carico o dalla lettera di porto non risultino di provenienza francese, ancorchè manchi il certificato di origine;

10° La formula dei certificati di origine, tranne quelli compilati nel Regno Unito in base a dichiarazione giurata e quelli di Trieste di cui al paragrafo n. 3, deve essere tale che l'attestazione dell'origine della merce emani dall'autorità che rilascia il certificato e non dal mittente o da altro interessato, comunque fatta sopra richiesta o dichiarazione di quest'ultimo;

11° Presentandosi certificati redatti in altra lingua estera che non sia la francese, le Dogane possono chiederne la traduzione ufficiale nell'idioma italiano, quando non vi sia impiegato capace d'eseguirne la versione;

12° Restano immutate per ora le precedenti disposizioni date riguardo alle merci importate col mezzo dei pacchi postali, non originarii dalla Svizzera, rispetto alle piccole quantità di merci portate dai viaggiatori nei propri bagagli ed alle merci nazionali in cabotaggio che si reintroducono nello Stato con lasciapassare irregolare e sono trovate di qualità e di quantità diverse dalle indicazioni del recapito di scorta, ed infine riguardo ai prodotti caratteristici di una regione, per le quali categorie di merci si potrà prescindere dal richiedere il certificato d'origine.

La disposizione che estende l'obbligo del certificato di origine a tutte le provenienze dirette non extra-europee dovrà essere notificata al commercio con apposito avviso.

Il Direttore Generale: CASTORINA.

(1) Presentemente vi è una Camera di commercio italiana a Parigi, Londra, Alessandria d'Egitto, Buenos Ayres, Costantinopoli, Montevideo, New-York, Rosario di Santa Fè, S. Francisco di California e Tunisi.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale della Statistica

Movimento della popolazione nell'anno 1887.

Mentre si sta stampando il volume della statistica del movimento della popolazione per l'anno 1887, si stima opportuno di riassumere nelle seguenti tabelle i risultamenti generali per ciascuna provincia e per tutto il Regno.

Nel 1887 furono registrati 233,338 matrimoni, 1,152,020 nati-vivi, 42,680 nati-morti, e 834,097 morti. Avvertiamo che questi dati possono ancora essere soggetti a qualche leggiera variazione per correzioni che si attendono dai comuni.

L'eccedenza dei nati sui morti nell'anno fu di 317,923. Siccome al 31 dicembre 1886 la popolazione del Regno era calcolata di 29,942,142, per solo incremento naturale delle nascite sulle morti dopo l'ultimo censimento, essa avrebbe raggiunto alla fine del 1887 la cifra di 30,260,065.

Nel fare questo calcolo non si è tenuto conto del numero degli emigrati all'estero, nè di quello dei rimpatriati. (1)

Nel 1887 l'aumento della popolazione fu in ragione di 10,51 per ogni mille abitanti.

Nel 1886 l'eccedenza dei nati sui morti è stata di 242,357 (8,16 per mille abitanti) e nel 1885 di 338,753 (11,54 per mille).

Per ogni mille abitanti si ebbero nel 1887 7,71 matrimoni, nel 1886 il quoziente di nuzialità era stato di 7,79 e nel 1885 di 7,88 per mille.

I nati nel 1887, confrontati col totale della popolazione, furono nel rapporto di 38,07 per ogni mille abitanti; nel 1886 il quoziente di natività era stato soltanto di 36,30 e nel 1885 di 37,91 per mille.

I nati nel 1887 si dividono in 592,471 maschi e 559,549 femmine cosicchè per 100 femmine nacquero 106 maschi, e questo rapporto è identico a quello riscontrato nella media annuale del periodo dal 1862 al 1886.

Il totale dei nati si divide ancora in 1,067,036 legittimi, 49,865 illegittimi riconosciuti almeno da uno dei genitori e 35,119 illegittimi non riconosciuti, oppure di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote od in luogo pubblico. Per ogni 1000 nati se ne contarono adunque 926 legittimi, 43 illegittimi riconosciuti e 31 illegittimi non riconosciuti od esposti. Questi rapporti sono quasi identici a quelli trovati nel 1886 (per mille nati 925 legittimi, 43 illegittimi riconosciuti e 32 illegittimi non riconosciuti) e nel 1885 (per mille nati 924 legittimi, 44 illegittimi riconosciuti e 32 illegittimi non riconosciuti).

I nati-morti furono nel rapporto del 1,41 per ogni mille abitanti nel 1887, di 1,31 nel 1886 e di 1,32 nel 1885. Il numero dei nati-morti andò gradatamente aumentando dal 1863 in poi; ma tale aumento dipende in gran parte da che la registrazione dei nati-morti negli uffici municipali di stato civile si va facendo sempre più accurata.

I morti nel 1887 furono 834,097, pari a 27,56 per ogni mille abitanti. Nel 1886 il quoziente di mortalità era stato calcolato di 28,21 per mille, nel 1885 di 26,51. La mortalità, che si era aggravata nel 1886, particolarmente in causa dell'epidemia del colera che fece in quell'anno 26,373 vittime, scemò nel 1887, ma non raggiunse però ancora la proporzione riscontrata nel 1885.

I morti si dividono per sesso in 422,562 maschi e 411,535 femmine; cosicchè per 100 femmine morirono nello scorso anno 103 maschi. Questa proporzione è identica a quella che si è trovata per il 1886 e per il 1885, mentre nel periodo dal 1872 al 1884 per 100 femmine morte si contarono 105 maschi.

I maschi morti si dividono per stato civile in 282,799 celibi, 95,921 coniugati, 42,225 vedovi e 1,617 di stato civile ignoto, e le femmine

(1) Dalla *Statistica dell'emigrazione* risulta che nel 1887 partirono dall'Italia per paesi transatlantici 127,748 individui, ma non si conosce il numero dei rimpatriati nello stesso anno.

in 257,833 nubili, 80,467 maritate, 72,388 vedove ed 847 di stato civile ignoto.

Diamo qui appresso, in cifre effettive ed in cifre proporzionali a 1000 abitanti, il numero dei matrimoni, dei nati e dei morti, e l'aumento naturale della popolazione nei singoli compartimenti in cui si suole dividere il Regno, per l'anno 1887.

Compartimenti	Matrimoni	Nati	Morti	Nati-morti	Eccedenza dei nati sui morti
Piemonte . . .	23,891	111,858	82,413	4,059	29,445
Liguria	6,805	29,867	24,249	1,290	5,618
Lombardia . . .	29,265	149,839	106,486	5,482	43,353
Veneto	21,916	111,070	75,505	3,845	35,565
Emilia	17,495	85,749	62,916	3,454	22,833
Toscana. . . .	18,508	84,752	60,839	3,456	23,913
Marche	7,458	36,345	25,649	1,435	10,696
Umbria	4,941	21,163	14,002	896	7,161
Lazio.	7,599	38,858	25,512	1,938	13,346
Abruzzi e Molise .	11,466	57,067	43,444	1,768	13,623
Campania . . .	25,611	119,930	88,062	5,216	31,868
Puglie	15,385	74,077	59,865	2,866	14,212
Basilicata . . .	4,081	20,042	20,266	811	— 224
Calabrie. . . .	9,535	51,143	34,707	1,372	16,436
Sicilia	23,970	134,867	91,728	4,170	43,139
Sardegna . . .	5,412	25,393	18,454	622	6,939
Regno. . .	233,338	1,152,020	834,097	42,680	317,923

Compartimenti	Popolazione al 31 dicembre 1887	Cifre proporzionali a 1000 abitanti				
		Matrimoni	Nati	Morti	Nati-morti	Eccedenza dei nati sui morti
Piemonte . . .	3,233,431	7.39	34.59	25.49	1.26	9.11
Liguria	930,609	7.31	32.09	26.06	1.39	6.04
Lombardia. . .	3,916,114	7.47	38.26	27.19	1.40	11 07
Veneto	3,010,345	7.28	36.90	25.08	1.28	11.81
Emilia	2,303,050	7.60	37.23	27.32	1.50	9.91
Toscana. . . .	2,340,104	7.91	36.22	26.00	1.48	10.22
Marche	998,968	7.47	36.38	25.68	1.44	10.71
Umbria	610,306	8.10	34.68	22.94	1.47	11.73
Lazio.	960,440	7.91	40.46	26.56	2.02	13 90
Abruzzi e Molise .	1,409,871	8.13	40.48	30.88	1.25	9.66
Campania . . .	3,065,060	8.36	39.13	28.73	1.70	10.40
Puglie	1,685,504	9.13	43.95	35.52	1.70	8.43
Basilicata . . .	546,662	7.47	36.66	37.07	1.48	—0.41
Calabrie. . . .	1,333,660	7.15	38.35	26.02	1.03	12.32
Sicilia	3,192,108	7.51	42.25	28.74	1,31	13.51
Sardegna . . .	723,833	7.48	35.08	25.49	0.86	9.59
Regno. . .	30.260.065	7.71	38.07	27.56	1.41	10.51

Relativamente alla popolazione, i matrimoni sono stati più frequenti che altrove nelle Puglie, in Campania, negli Abruzzi ed in Umbria, e più scarsi in Calabria, nel Veneto, in Liguria e nel Piemonte.

Le nascite furono numerose specialmente nelle Puglie, in Sicilia e negli Abruzzi e scarse in Liguria, in Piemonte, nell'Umbria ed in Sardegna. Le morti toccarono il massimo in Basilicata, nelle Puglie e negli Abruzzi ed il minimo nell'Umbria, nel Veneto, in Piemonte, nella Sardegna e nelle Marche.

L'aumento naturale della popolazione fu scarso in Liguria (devastata sul principio dell'anno dal terremoto) e nelle Puglie, e forte specialmente nel Lazio, in Sicilia e nelle Calabrie. Due provincie, quelle di Foggia e di Potenza, ebbero nel 1887 un numero di morti maggiore di quello dei nati.

Diamo per ultimo il movimento della popolazione per la serie degli anni dal 1862 al 1887 inclusivamente.

Per gli anni 1871 e 1881 la popolazione è quella trovata presente nel Regno col censimento al 31 dicembre; per gli altri anni la popolazione è calcolata, aggiungendo al numero dei presenti, secondo il censimento anteriore, la eccedenza dei nati sui morti, senza riguardo al movimento di emigrazione e di immigrazione. E siccome l'emigrazione supera l'immigrazione, la popolazione in tal modo calcolata si trova essere superiore alla vera, quanto più ci si allontana dal censimento.

Giova altresì avvertire che per l'anno 1862 sono esclusi il Veneto, Roma e la parte della provincia di Mantova rimasta all'Austria fino al 1866. Per gli anni dal 1863 al 1871 è esclusa la provincia di Roma

Anni	Popolazione censita o calcolata al 31 dicembre	Matrimoni	Nati	Morti
1861	*21,777,334	»	»	»
1862	21,929,176	176,897	833,054	681,212
1863	24,649,031	201,225	964,137	760,164
1864	24,850,690	198,759	938,795	737,136
1865	25,065,239	226,458	961,234	746,685
1866	25,312,249	142,024	980,200	733,190
1867	25,372,780	170,456	927,396	866,865
1868	25,495,972	182,743	900,416	777,224
1869	25,734,274	205,287	952,134	713,832
1870	25,912,600	188,986	951,495	773,169
1871	(1)*26,801,154	192,839	960,020	778,798
1872	26,994,338	202,361	1,020,682	827,498
1873	27,165,553	214,906	985,188	813,973
1874	27,289,958	207,937	951,658	827,253
1875	27,482,174	230,486	1,035,377	843,161
1876	27,769,475	225,453	1,083,721	796,420
1877	28,010,695	214,972	1,029,037	787,817
1878	28,209,620	199,885	1.012,475	813,550
1879	28,437,091	213.096	1,064,153	836,682
1880	28,524,999	196,738	957,900	869,992
1881	*28,459,628	230,143	1,081,125	784,181
1882	28,733,396	224,041	1,061,094	787,326
1883	29,010,652	231,945	1,071,452	794,196
1884	29,361,032	239,513	1,130,741	780,361
1885	29,699,785	233,931	1,125,970	787,217
1886	29,942,142	233,310	1,086,960	844,603
1887	30,260,065	233.338	1,152,020	834,097

La popolazione del Regno, che, secondo il censimento eseguito il 31 dicembre 1881, era di 28,459,628, per il solo fatto dell'eccedenza dei nati sui morti, era calcolata alla fine del 1887 nella cifra di 30,260,065. Facendo astrazione dal movimento di emigrazione all'estero e di immigrazione, si sarebbe ottenuto in sei anni un aumento di 1,800,437.

Segue un riepilogo, per provincie, delle principali notizie relative al movimento dello stato civile nel 1887.

---

* Popolazione censita.

(1) La cifra di 26,801,154 rappresenta la popolazione censita al 31 dicembre 1871 in tutto il Regno, mentre nel movimento dello stato civile di quell'anno non è computata la provincia di Roma, la quale contava 836,704 abitanti. Perciò i quozienti dei nati, dei matrimoni e dei morti per 1000 abitanti si riferiscono sòlamente ad una popolazione di 25,964,450.

MOVIMENTO DELLA

PER PROVINCIE, COMPARTIMENTI

Numero d'ordine	PROVINCIE	Popolazione al 31 dicembre 1886	Matrimoni	NATI								
				Totale dei nati	MASCHI				FEMMINE			
					Totale	Legittimi	Illegittimi riconosciuti da uno o da entrambi i genitori	Illegittimi non riconosciuti ed esposti	Totale	Legittime	Illegittime riconosciute da uno o da entrambi i genitori	Illegittime non riconosciute ed esposte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Alessandria	772804	6033	28369	14595	14396	44	155	13774	13544	64	166
2	Cuneo	659807	4685	22791	11727	11436	59	232	11064	10746	54	264
3	Novara	709702	5287	25348	13085	12738	78	269	12263	11925	78	260
4	Torino	1061673	7886	35350	18062	17137	250	675	17288	16396	247	645
	Piemonte	3203986	23891	111858	57469	55707	431	1331	54389	52611	443	1335
5	Genova	789808	5905	25982	13212	12513	340	359	12770	12072	314	384
6	Porto Maurizio	135183	900	3885	1980	1849	65	66	1905	1784	57	64
	Liguria	924991	6805	29867	15192	14362	405	425	14675	13856	371	448
7	Bergamo	412916	2989	17504	8998	8845	35	118	8506	8348	39	119
8	Brescia	488052	3604	18017	9343	9023	118	202	8674	8355	113	206
9	Como	543936	4003	19602	10099	9975	31	93	9503	9376	29	98
10	Cremona	314756	2399	11282	5892	5777	24	91	5390	5278	26	86
11	Mantova	311725	2340	11127	5883	5405	275	203	5244	4813	237	194
12	Milano	1179870	9527	51246	26324	25489	130	705	24922	24184	146	592
13	Pavia	496887	3655	17070	8789	8585	44	160	8281	8137	26	118
14	Sondrio	124619	748	3991	2089	2015	26	48	1902	1840	19	43
	Lombardia	3872761	29265	149839	77417	75114	683	162	72422	70331	635	1456
15	Belluno	185511	1423	7235	3810	3633	131	4	3425	3232	129	64
16	Padova	419006	2826	15641	8101	7451	390	260	7540	6890	395	255
17	Rovigo	228938	1700	9660	4989	4393	447	149	4671	4097	430	144
18	Treviso	401503	2968	14923	7727	7439	175	113	7196	6970	122	104
19	Udine	532234	4014	19401	10083	9309	493	281	9318	8584	455	279
20	Venezia	370258	2813	13277	6839	6260	343	236	6438	5874	327	237
21	Verona	414328	3017	14823	7590	7286	124	180	7233	6941	126	166
22	Vicenza	423002	3155	16110	8270	7901	247	122	7840	7494	209	137
	Veneto	2974780	21916	111070	57409	53672	2350	1387	53661	50082	2193	1386
23	Bologna	483250	3846	17110	8885	7358	1082	445	8225	6899	948	378
24	Ferrara	241176	1608	10169	5266	3657	1326	283	4903	3464	1187	252
25	Forlì	264533	1594	10748	5484	3562	1739	183	5264	3482	1637	145
26	Modena	293860	2466	11714	6009	5160	692	157	5705	4972	571	162
27	Parma	277839	2142	10154	5258	4879	179	200	4896	4487	188	221
28	Piacenza	235938	1767	8395	4308	4156	46	106	4087	3950	31	106
29	Ravenna	226679	1550	7388	3787	3103	576	108	3601	2912	557	132
30	Reggio nell'Emilia	256942	2522	10071	5252	4671	419	162	4819	4319	385	115
	Emilia	2280217	17495	85749	44249	36546	6059	1644	41500	34485	5504	1511
31	Arezzo	250980	1997	9982	5128	4561	340	227	4854	4330	297	227
32	Firenze	826223	6666	30581	15596	14490	642	464	14988	13908	639	441
33	Grosseto	121806	847	4744	2420	2092	246	82	2324	2025	222	77
34	Livorno	124576	985	3376	1699	1556	73	70	1677	1521	82	74
35	Lucca	298851	2488	10211	5282	4874	267	141	4929	4541	250	138
36	Massa e Carrara	179872	1420	7332	3689	2991	587	111	3643	2961	557	125
37	Pisa	298946	2352	10631	5552	5046	366	140	5079	4606	340	133
38	Siena	214937	1753	7892	3989	3665	198	126	3903	3614	175	114
	Toscana	2316191	18508	84752	43355	39275	2719	1361	41397	37506	2562	1329

POPOLAZIONE

E REGNO NELL'ANNO 1887.

NATI—MORTI							MORTI												
	MASCHI			FEMMINE				MASCHI					FEMMINE						
Totale dei nati-morti	Totale	Legittimi	Illegittimi ed esposti	Totale	Legittime	Illegittime ed esposte	Totale dei morti	Totale	Celibi	Coniugati	Vedovi	Stato civile ignoto	Totale	Nubili	Coniugate	Vedove	Stato civile ignoto	Eccedenza dei nati sui morti	Popolazione al 31 dicembre 1887
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
892	522	508	14	370	358	12	18854	9640	5978	2382	1264	16	9214	5233	2207	1765	9	9515	782319
859	505	491	14	354	344	10	16953	8667	5474	2052	1134	7	8286	4762	1812	1711	1	5838	665645
833	493	461	32	340	320	20	18430	9326	6301	2082	935	8	9104	5625	1782	1697	»	6918	716620
1475	876	809	67	599	541	58	28176	14061	8750	3438	1676	197	14115	8201	2965	2844	105	7174	1068847
4059	2396	2269	127	1663	1563	100	82413	41694	26503	9954	5009	228	40719	23821	8766	8017	115	29445	3233431
1128	639	576	63	489	445	44	21141	10642	6813	2530	1246	33	10499	6109	2322	2064	4	4841	794649
162	88	79	9	74	68	6	3108	1555	956	352	246	1	1553	865	358	330	»	777	135960
1290	727	655	72	563	513	50	24249	12197	7769	2902	1492	34	12052	6974	2680	2394	4	5618	930609
676	400	389	11	276	270	6	12381	6216	4474	1096	644	2	6167	4087	1089	989	»	5123	418039
822	467	440	27	355	327	28	13724	6943	4130	1782	1030	1	6781	3713	1564	1504	»	4293	492345
677	422	416	6	255	246	9	15950	7953	5350	1643	958	2	7997	4960	1689	1348	»	3652	547588
501	275	271	4	226	220	6	8275	4204	2666	984	543	11	4071	2306	985	780	»	3007	817763
560	327	298	29	233	200	33	7538	3857	2467	939	450	1	3681	2077	861	743	»	3589	315314
1523	838	799	39	685	661	24	33053	16933	11224	3917	1772	20	16120	10033	3377	2694	16	18193	1198063
513	299	289	10	214	209	5	12693	6459	4048	1557	851	3	6234	3638	1476	1119	1	4377	501264
210	121	118	3	89	87	2	2872	1464	941	335	187	1	1408	858	301	249	»	1119	125738
5482	3149	3020	129	2333	2220	113	106486	54029	35300	12253	6435	41	52457	31672	11342	9426	17	43353	3916114
214	130	118	12	84	81	3	4532	2297	1466	538	290	3	2235	1348	425	461	1	2703	188244
560	300	268	32	260	236	24	12267	6200	3705	1768	716	11	6067	3361	1433	1268	5	3374	422380
328	173	145	28	155	135	20	5939	3040	2105	633	300	2	2899	19[illegible]7	470	521	1	3721	232659
454	262	247	15	192	185	7	10980	5679	3404	1578	691	6	5301	2868	1341	1091	1	3943	405446
617	362	328	34	255	227	28	11488	5789	3694	1390	711	4	5689	3325	1186	1177	1	7913	540147
514	281	247	34	233	201	32	9222	4669	2939	1156	559	15	4553	2723	891	936	3	4055	374313
630	369	339	30	261	247	14	9568	4957	3062	1264	625	6	4611	2661	1011	936	3	5255	419583
528	293	278	15	235	222	13	11509	5878	3776	1374	724	4	5631	3328	1237	1064	2	4601	427603
3845	2170	1970	200	1675	534	141	75505	38519	24151	9701	4616	51	36986	21521	7994	7454	17	35565	3010345
698	381	300	81	317	244	73	13716	7052	4651	1555	835	11	6664	4071	1356	1236	1	3394	486644
413	235	166	69	178	108	70	7196	3715	2619	719	376	1	3481	2315	579	587	»	2973	244149
316	174	112	62	142	86	56	7495	3792	2611	749	429	3	3703	2415	661	625	2	3253	267786
514	261	225	36	253	212	41	8827	4414	3021	854	538	1	4413	2789	972	652	»	2887	296747
447	227	204	23	220	187	33	7221	3602	2188	914	499	1	3619	2003	931	685	»	2933	280772
428	275	257	18	153	137	16	5549	2791	1722	697	371	1	2758	1568	684	506	»	2846	238784
251	150	121	29	101	74	27	5692	2864	1848	679	336	1	2828	1714	547	567	»	1696	228375
387	226	192	34	161	141	20	7220	3753	2577	727	437	12	3467	2165	720	580	2	2851	259793
3454	1929	1577	352	1525	1189	336	62916	31983	21237	6894	3821	31	30933	19040	6450	5438	5	22833	2303050
385	221	194	27	164	146	18	6901	3472	2420	679	373	»	3429	2157	711	561	»	3081	254061
1209	686	617	69	523	474	49	23792	11976	8029	2604	1312	31	11816	7307	2631	1877	1	6792	833015
165	98	87	11	67	60	7	2862	1476	1035	307	133	1	1386	900	281	205	»	1882	123688
135	80	71	9	55	49	6	3053	1616	921	446	229	20	1437	793	320	324	»	323	124899
461	259	236	23	202	168	34	7331	3648	2335	850	456	7	3683	2237	770	676	»	2880	301731
268	157	126	31	111	89	22	5239	2603	1854	460	288	1	2636	1766	537	333	»	2093	181965
484	298	274	24	186	161	25	6460	3310	2099	764	443	4	3150	1788	759	603	»	4171	303117
349	212	194	18	137	125	12	5201	2635	1655	626	352	2	2566	1482	596	488	»	2691	217628
3456	2011	1799	212	1445	1272	173	60839	30736	20348	6736	3586	66	30103	18430	6605	5067	1	23913	2340104

Numero d'ordine	PROVINCIE	Popolazione al 31 dicembre 1885	Matrimoni	NATI								
					MASCHI				FEMMINE			
				Totale dei nati	Totale	Legittimi	Illegittimi riconosciuti da uno o da entrambi i genitori	Illegittimi non riconosciuti ed esposti	Totale	Legittime	Illegittime riconosciute da uno o da entrambi i genitori	Illegittime non riconosciute ed esposte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Ancona	280678	2202	10523	5458	4840	446	172	5065	4476	412	177
40	Ascoli Piceno	222145	1534	7940	4061	3499	432	130	3879	3311	430	138
41	Macerata	252293	1948	9091	4702	4252	278	172	4389	3968	265	156
42	Pesaro e Urbino	233156	1774	8791	4573	3750	658	165	4218	3421	610	179
	Marche	988272	7458	36345	18794	16341	1814	639	17551	15176	1725	650
43	**Perugia-Umbria**	603145	4941	21163	10960	8697	1570	693	10203	8174	1399	630
44	**Roma-Lazio**	947094	7599	38858	19909	15107	3963	839	18949	14386	3744	819
45	Aquila degli Abruzzi	375068	3324	15277	7803	7400	273	130	7474	7087	229	158
46	Campobasso	386035	3137	15979	8179	7930	75	174	7800	7555	91	154
47	Chieti	363206	2955	15459	7793	7506	131	156	7666	7352	117	197
48	Teramo	271939	2050	10352	5308	5002	117	189	5044	4796	75	173
	Abruzzi e Molise	1396248	11466	57067	29083	27838	596	649	27984	26790	512	682
49	Avellino	419698	3349	16818	8645	8439	57	149	8173	7968	64	141
50	Benevento	253771	1882	10609	5498	5362	88	48	5111	4988	75	48
51	Caserta	753063	6655	30417	15681	15193	213	275	14736	14231	201	304
52	Napoli	1027910	9024	39704	20267	19402	263	602	19437	18585	213	639
53	Salerno	578750	4701	22382	11549	10911	174	464	10833	10191	153	489
	Campania	3033192	25611	119930	61640	59307	795	1538	58290	55963	706	1621
54	Bari delle Puglie	720704	6840	33435	16995	16502	118	375	16440	15899	143	398
55	Foggia	371056	3456	16032	8166	7914	99	153	7866	7646	81	139
56	Lecce	579532	5089	24610	12568	11996	171	401	12042	11464	161	417
	Puglie	1671292	15385	74077	37729	36412	388	929	36348	35009	385	954
57	**Potenza-Basilicata**	546886	4081	20042	10332	9763	212	357	9710	9124	191	395
58	Catanzaro	450099	3821	16655	8584	7985	288	311	8071	7438	277	356
59	Cosenza	475935	2214	18410	9501	8503	372	626	8909	8014	319	576
60	Reggio di Calabria	391190	3500	16078	8310	7727	171	412	7768	7216	140	412
	Calabrie	1317224	9535	51143	26395	24215	831	1349	24748	22668	736	1344
61	Caltanissetta	288255	1963	13393	6932	6526	136	270	6461	6079	131	251
62	Catania	603035	4380	25656	13284	12348	448	488	12372	11511	313	548
63	Girgenti	341279	2317	15855	8178	7516	362	300	7677	6995	296	386
64	Messina	489340	4091	19332	9979	9271	380	328	9353	8710	348	295
65	Palermo	746959	5914	30009	15526	14763	349	414	14483	13701	318	464
66	Siracusa	371171	3020	17733	9114	8357	182	575	8619	7875	136	608
67	Trapani	308930	2285	12889	6528	6265	97	166	6361	6073	85	203
	Sicilia	3148969	23970	134867	69541	65046	1954	2541	65326	60944	1627	2755
68	Cagliari	440149	3601	15282	7812	6894	756	162	7470	6520	771	179
69	Sassari	276745	1811	10111	5185	4656	452	77	4926	4459	383	84
	Sardegna	716894	5412	25393	12997	11550	1208	239	12396	10979	1154	263
	REGNO	9942142	233338	1152020	592471	548952	25978	17541	559549	518084	23887	17578

NATI — MORTI							MORTI												
	MASCHI			FEMMINE				MASCHI					FEMMINE						
Totale dei nati-morti	Totale	Legittimi	Illegittimi ed esposti	Totale	Legittime	Illegittime ed esposte	Totale dei morti	Totale	Celibi	Coniugati	Vedovi	Stato civile ignoto	Totale	Nubili	Coniugate	Vedove	Stato civile ignoto	Eccedenza dei nati sui morti	Popolazione al 31 dicembre 1886
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
343	195	176	19	148	123	25	7627	3773	2364	939	463	7	3854	2294	742	815	3	2896	283574
294	170	133	37	124	100	24	5223	2550	1718	522	309	1	2673	1669	510	494	»	2717	224862
392	224	202	22	168	148	20	6151	2997	1883	754	359	1	3154	1874	653	626	1	2940	255233
406	234	186	48	172	136	36	6648	3327	2163	752	411	1	3321	2079	662	580	»	2143	235299
1435	823	697	126	612	507	105	25549	12647	8128	2967	1542	10	13002	7916	2567	2515	4	10696	998968
896	498	415	83	398	317	81	14002	7194	4780	1540	868	6	6808	4183	1435	1189	1	7161	610306
1938	1126	769	357	812	571	241	25512	13591	9258	3042	1196	95	11921	7518	2243	2147	13	13346	960440
430	244	234	10	186	173	13	11894	5803	4120	1133	549	1	6091	3969	1215	905	2	3383	378451
451	267	262	5	184	175	9	14477	7262	5003	1589	659	11	7215	4711	1310	1186	8	[illegible]502	387537
548	298	283	15	250	232	18	10620	5209	3444	1216	530	19	5411	3323	1147	932	9	485[illegible]	368045
339	199	194	5	140	125	15	6453	3158	1991	777	384	6	3295	1947	714	633	1	3899	275838
1768	1008	973	35	760	705	55	43444	21432	14558	4715	2122	37	22012	13950	4386	3656	20	13623	1409871
510	289	281	8	221	217	4	13054	6604	4659	1371	571	3	6450	4215	1168	1065	2	3764	423462
354	216	210	6	138	133	5	8539	4158	2846	913	397	2	4381	2789	837	754	1	2070	255841
1116	629	611	18	487	467	20	20244	10392	7519	1992	843	38	9852	6656	1635	1542	19	10173	763236
2362	1330	1246	84	1032	959	73	28931	14636	10163	3186	1221	66	14295	9402	2494	2358	41	10773	1038683
874	486	474	12	388	375	13	17294	8508	5973	1850	669	16	8786	5856	1556	1356	18	5088	583838
5216	2950	2822	128	2266	2151	115	88062	44298	31160	9312	3701	125	43764	28918	7690	7075	81	31868	3065060
1509	857	828	29	652	634	18	23390	11728	8783	2239	703	3	11662	8464	1713	1483	2	10045	730749
579	322	307	15	257	246	11	18521	9726	6867	2326	529	4	8795	6299	1235	1259	2	—2489	368567
778	414	387	27	364	339	25	17954	9457	6479	2334	640	4	8497	5468	1576	1452	1	6656	586188
2866	1593	1522	71	1273	1219	54	59865	30911	22129	6899	1872	11	28954	20231	4524	4194	5	14212	1685504
811	449	426	23	362	343	19	20266	10431	6992	2604	828	7	9835	6255	1744	1834	2	— 224	546662
338	208	186	22	130	115	15	12920	6641	4412	1690	519	20	6279	4007	1060	1207	5	3735	453834
477	279	251	28	198	178	20	12605	6238	4335	1425	470	8	6367	4037	1143	1185	2	5805	481740
557	318	295	23	239	222	17	9182	4712	3226	1084	381	21	4470	2961	712	791	6	6896	398086
1372	805	732	73	567	515	52	34707	17591	11973	4199	1370	49	17116	11005	2915	3183	13	16436	1333660
400	231	200	31	169	159	10	9041	4529	3367	929	222	11	4512	3255	614	637	6	4352	292607
945	568	527	41	377	345	32	19825	9922	7075	2282	539	26	9903	6768	1657	1464	14	5831	608866
567	336	296	40	231	197	3[illegible]	11339	5550	4109	1144	288	9	5789	4141	794	853	1	4516	345795
628	354	328	26	274	250	24	13292	6693	4341	1246	523	583	6599	4109	1005	1036	449	6040	495380
862	500	467	33	362	335	27	19400	9619	6694	2056	750	119	9781	6301	1756	1668	56	10609	747568
474	247	231	16	227	209	18	9621	4815	3494	1059	256	6	4806	3346	770	690	»	8112	379283
294	182	171	11	112	107	5	9210	4729	3273	1157	296	3	4481	3076	715	690	»	3679	312609
4170	2418	2220	198	1752	1602	150	91728	45857	32353	9873	2874	757	45871	30996	7311	7038	526	43139	3192108
379	230	204	26	149	131	18	12896	6620	4264	1659	648	49	6276	3751	1264	1240	21	2386	442535
243	148	135	13	95	86	9	5558	2832	1896	671	245	20	2726	1652	551	521	2	4553	281298
622	378	339	39	244	217	27	18454	9452	6160	2330	893	69	9002	5403	1815	1761	23	6939	723833
42680	24430	22205	2225	18250	16438	1812	834097	422562	282799	95921	42225	1617	411535	257833	80467	72388	847	317923	30260065

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 700293 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 265 al nome di Guidi *Rosina* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Camilla Margotti, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Guidi *Laura Caterina Antonia Rosa* fu Giovanni (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 2 agosto 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 814095 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 200 al nome di Pasquario *Francesca* di Gaetano, nubile, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pasquario *Rosa-Maria Francesca* di Gaetano, nubile, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa,

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

In seguito a Convenzione stipulata il 18 luglio u. s. fra il Governo e la Navigazione Generale Italiana, sarà dal 6 agosto corrente attuato un viaggio settimanale fra Brindisi, Corfù e Patrasso e verrà prolungata a Patrasso l'attuale linea Brindisi-Corfù.

L'orario di tali servizi sarà il seguente:

XIV bis. Linea Brindisi-Patrasso

(prolungamento a PATRASSO dell'attuale linea BRINDISI-CORFU')

dal 9 agosto

BRINDISI	p.	giovedì	12	notte	PATRASSO	p. sabato	10	sera.
CORFU'	a.	venerdì	11,30	matt.	CORFU'	a. domen.	11	matt.
Id.	p.	»	3	sera.	Id.	p. »	6	sera.
PATRASSO	a.	sabato	4	matt.	BRINDISI	a. lunedì	6	matt.

XIV bis. Linea Brindisi-Patrasso (nuova)

dal 6 agosto.

BRINDISI	p.	lunedì	2,30	matt.	PATRASSO	p. martedì	10	sera.
CORFU'	a.	»	2	sera.	CORFU'	a. mercol.	11	matt.
Id.	p.	»	4	sera.	Id.	p »	2	sera.
PATRASSO	a.	martedì	5	matt.	BRINDISI	a. giovedì	2	matt.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il 5 corrente, in Alì, provincia di Messina, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 6 agosto 1888.

Il 5 corrente, in Ariccia, prov. di Roma, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 6 agosto 1888.

CONCORSI

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E CREDITO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per cinque borse di studio, di lire 800 ognuna da conferirsi ai giovani che versano in ristrette condizioni economiche, i quali intendono frequentare la Scuola superiore di commercio in Bari.

Le borse hanno la durata di tre anni e sono pagate a rate mensili; ma cessano per coloro che nel corso di ciascun anno non abbiano dato prova di assiduità e di lodevole profitto.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da una lira possono essere inviate al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Divisione industria, commercio e credito) o alla Direzione della Scuola non più tardi del 30 settembre prossimo.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. Fede di nascita;
2. Certificati di penalità e di moralità, di data non anteriore al 1° agosto corrente;
3. Fede medica di sana costituzione fisica;
4. Attestati autentici od in copia autentica, degli studi fatti, dai quali risulti che il concorrente abbia ottenuto la licenza dell'Istituto tecnico o del Liceo;
5. Certificati legali sulle condizioni economiche della propria famiglia.

Il concorso è per esami e consiste in due prove: una scritta e l'altra orale. La prova scritta ha luogo nella città capoluogo della provincia nella quale risiedono i candidati, presso l'autorità che verrà all'uopo designata e con le norme che saranno stabilite dal Ministero. La prova orale avrà luogo in Bari e ad essa saranno chiamati soltanto i concorrenti i quali avranno riportato il maggior numero di punti nell'esame scritto.

Il programma delle materie di esame è visibile presso la Scuola suddetta e presso il Ministero, e verrà spedito a chiunque ne faccia richiesta.

I candidati saranno avvertiti in tempo utile dell'epoca fissata per gli esami.

Roma, 4 agosto 1888.

Il Direttore della Divisione industria, commercio e credito
ANT. MONZILLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Nuovo concorso di ammissione per titoli di studio al 1° anno di corso della Scuola militare ed eventualmente al 2° per l'anno scolastico 1888-89. — (Segretariato generale). — 31 luglio.

È aperto un nuovo concorso per l'ammissione senza esami al 1° anno di corso della Scuola militare per i giovani che avendo frequentato la 1ª classe di liceo o la 2ª d'istituto tecnico (governativi o pareggiati) abbiano superati gli esami di promozione alla classe superiore e soddisfino alle condizioni di cui ai N. 32 e seguenti del Regolamento d'ammissione alle Scuole militari in data 22 gennaio 1888.

Le domande d'ammissione che saranno fatte nei modi stabiliti dall'art. 2 capo III del precitato Regolamento, dovranno essere presen-

tate ai Comandi di distretto non più tardi del 31 agosto p. v., e dovranno essere corredate del certificato (pagella), comprovante che il concorrente ha frequentato almeno la 1ª classe di liceo o la 2ª d'istituto tecnico e di aver ottenuta la promozione alla classe superiore.

Gli studenti d'istituto tecnico pareggiato dovranno altresì produrre un certificato del preside o del provveditore, dal quale risulti che l'istituto era pareggiato nell'anno in cui ottennero la promozione alla 3ª classe.

Le domande coi documenti dovranno dai comandanti di distretto essere trasmesse al Ministero (Segretariato generale) man mano che verranno presentate e riconosciute regolari.

I nomi degli ammessi saranno pubblicati prima del 15 settembre p. v. nel *Giornale Militare* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* colla indicazione del giorno in cui dovranno presentarsi alla Scuola e saranno personalmente avvertiti dai Comandi dei distretti ai quali avranno presentate le loro domande.

Ai concorrenti che avendo frequentata l'ultima classe di Liceo o d'istituto tecnico, non avessero ottenuta la licenza nella sessione di luglio sarà concesso, quando ne facciano speciale domanda, di presentarsi agli esami di riparazione e di ritardare la loro entrata alla Scuola militare fino al 16 ottobre p. v. E qualora all'atto della loro presentazione alla Scuola comprovino, mediante certificato del preside, d'avere conseguita la licenza, saranno inscritti al 2° corso colla mezza pensione per merito personale. Essi avranno però l'obbligo di presentare il diploma originale di licenza prima del 31 dicembre 1888.

Per il Ministro: Il Sottosegretario di Stato
CORVETTO.

1

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

È aperto il concorso ad un posto di compilatore dei bollettini della proprietà industriale, di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3000, presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il concorso è per esami, i quali consisteranno nelle prove indicate qui appresso:

a) Riassumere per il *Bollettino delle privative industriali* (la cui raccolta può consultarsi presso le RR. Prefetture e le Camere di commercio e d'arti del Regno) due descrizioni originali, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua francese, presentate dagli inventori per ottenere il brevetto di privativa in conformità della legge vigente. Il riassunto della memoria originale italiana dovrà farsi in lingua francese; quello della memoria originale francese in lingua italiana.

b) Ridurre ad una data scala i disegni annessi ad una delle dette due descrizioni.

c) Rilevare dal vero e disegnare in scala ridotta e determinata una macchina, rappresentandola tanto in elevazione, quanto in pianta.

I concorrenti devono far pervenire le loro domande (in carta bollata da 1 lira) a questo Ministero non più tardi del 30 settembre 1883, corredandole dei documenti indicati qui appresso:

1° Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del 30 settembre 1888, non ha oltrepassato il trentesimo anno d'età;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° settembre 1888, rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio;

4° Diploma originale d'ingegnere rilasciato da una R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri o dalla Scuola superiore di Milano o dal Museo industriale di Torino.

Gli esami si daranno in Roma, nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del dì 5 ottobre 1888

Sono ammessi a concorrere, con dispensa dalla produzione dei titoli e documenti sovra indicati, gli *ufficiali tecnici per il servizio della proprietà industriale.*

Roma, addì 21 luglio 1888.

3 *Il Direttore capo della 1ª Divisione*: G. FADIGA.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 6. — Il *Times* ha da Costantinopoli: « La Porta è informata dal suo rappresentante a Berlino che si apriranno negoziati fra la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Italia circa gli affari di Bulgaria. L'ambasciatore soggiunge che, nel loro prossimo convegno, il principe di Bismarck ed il signor di Giers decideranno la riunione a Berlino di un Congresso, il quale sarà dedicato esclusivamente all'esame della questione bulgara. Ogni altra questione relativa all'Oriente, sarà esclusa dalle discussioni.

« D'altra parte, secondo l'ambasciatore ottomano di Vienna, l'Austria Ungheria non avrebbe obbiezioni da fare circa certe modificazioni, che la Germania proporrebbe d'introdurre in Bulgaria e si attende un accordo in proposito dopo il convegno degli imperatori Guglielmo e Francesco Giuseppe.

« Queste voci formano argomento di tutte le conversazioni nei circoli ottomani ».

SOFIA, 6. — Le difficoltà frapposte al compimento della missione Cugia, la quale è di concorrere, d'accordo col governo principesco, alla liberazione dei prigionieri, derivarono dal malvolere del prefetto di Bazardjik, che si doleva dell'iniziativa presa dal Corpo diplomatico di Sofia. In seguito a ciò vi furono pratiche, verbali e scritte fra il Corpo diplomatico ed il governo principesco per ottenere gli ordini categorici necessari alla liberazione dei prigionieri mediante riscatto. L'accordo è ora completo. Tali ordini sono stati dati, ed il capitano Cugia, senza alcuna ingerenza di fatto, si limiterà a constatare che questi ordini siano eseguiti.

PARIGI, 6. — Un dispaccio da Luon annunzia che vi furono risse fra operai francesi ed italiani impiegati nei lavori del tunnel di Brayo. Gli operai francesi si erano posti in isciopero chiedendo il rinvio degli operai italiani.

Un dispaccio dice che i francesi attaccarono gli italiani. Ne derivò una rissa. Un italiano fu ucciso ed un altro mortalmente ferito. Altri tre sono feriti meno gravemente.

Iersera la cantina tenuta dall'italiano Caffaro fu saccheggiata; la cantina fu demolita e tutte le merci distrutte. Soccorsi furono domandati. La gendarmeria ed una compagnia di linea è pronta a partire.

PARIGI, 6. — Vari gruppi d'operai scioperanti continuarono anche oggi a riunirsi alla Borsa del lavoro.

Gli anarchici eccitarono i presenti alla rivolta ed al saccheggio. Sembra che la parola d'ordine sia di commettere disordini in occasione dei funerali dell'ex-generale della Comune, Eudes, pei quali il governo prende misure severe.

Uscendo dalla Borsa del lavoro i garzoni parrucchieri e caffettieri in numero di oltre duemila, gridando: *Viva la Comune!* si diressero per la via Montmartre al Caffè della *Presse* per saccheggiarlo.

Gli agenti di polizia custodivano il caffè mentre altri respinsero i manifestanti. Sulla *Place des Victoires* una zuffa s'impegnò. I dimostranti si rifugiarono nelle case e nei magazzini. La maggior parte delle botteghe della piazza e delle strade vicine si chiusero.

Un'altra banda si diresse verso la piazza dell'Opera al *Café de la Paix,* ma le guardie la dispersero. I dimostranti percorsero allora il Boulevard gridando: *Viva lo sciopero!*

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 6 agosto 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 17½ 97 20	97 18¾	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 60
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	473 25
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	782 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	636 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2095 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1146 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	667 50
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	425 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	575 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	972 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1485 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1185 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1872 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	472 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	295 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	298 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 77½
	Parigi	chèques	»	»	100 45
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 30
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 29 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 10, 97 12½, 97 17½, fine corr.

Az. Banca di Roma 708 fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 985, 982, fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 347, 347 50, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 4 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 990
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 820.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 312.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 020.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE